



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

ORDINANZA N. 57

OGGETTO: CAMPAGNA DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA E LOTTA
AGLI INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA - ANNO 2013 -

IL SINDACO

- **Premesso** che ai sensi dell'art. dell'art. 15 della legge 22 Febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile;
- **Che** il D. lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 Comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- **Visto** l' art. 33 della L, R. 6 Aprile 1996 n. 16 (attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione);
- **Vista** la legge 7 Giugno 2000, n. 150 e l'art. 12 della legge n. 265/1999 che prevede l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- **Visto** l'art. 10 della legge 21 Novembre 2000, n. 353 " legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- **Vista** la Circolare n. 9878/08 P.C. del 03.05.2008 con la quale la Prefettura di Palermo, al fine di assicurare la massima efficienza del "sistema di protezione civile" nell'azione di contrasto agli incendi boschivi ha rappresentato la necessità di effettuare una costante e adeguata opera di pulizia e di rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi delle reti viarie;
- **Visto** l'art. 42 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 *Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi* che di seguito si riporta:
 1. *L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.*
 2. *Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000(€ 10,33) a lire 200.000(€ 103,29) per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.*
- **Visto** lo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi, su tutto il territorio comunale;
- **Ritenuto** necessario ribadire gli obblighi degli enti pubblici e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- **Considerato** che con l'approssimarsi della stagione estiva si prospetta l'urgente necessità di prevenire incendi che potrebbero verificarsi a danno delle diverse tipologie di colture nel territorio comunale;

- **Considerato** che negli anni precedenti, a causa degli incendi, si sono verificati situazioni di pericolo in prossimità di aziende agricole ed edifici residenziali sparsi nelle campagne;
- **Accertate** altresì le gravi carenze igienico sanitarie, derivanti dal totale abbandono in cui versano molti appezzamenti di terreno di proprietà di enti pubblici e di privati, infestati da vegetazione spontanea che provocano, oltre il costante pericolo di incendi, la proliferazione di insetti pericolosi e muridi e quindi la diffusione di malattie anche epidemiche;
- **Vista** la circolare n. 10 del 13 luglio 2000 emanata dal Ministero della Sanità avente per oggetto *Malattie trasmesse da zecche – cenni di epidemiologia – misure di prevenzione*;
- **Fatto presente** che gli interventi di pulitura di detti terreni, oltre ad eliminare ogni pregiudizio per la pubblica e privata incolumità e a prevenire fenomeni di autocombustione e inconvenienti igienico-sanitario, convergono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e di derattizzazione programmati da questa Amministrazione;

ORDINA

A tutti gli Enti e i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed aree incolte ed in stato di abbandono, di provvedere, **urgentemente**, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente, a proprie cure e spese, al decespugliamento e alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di innesco e propagazione di incendi nonché cause di proliferazione di insetti pericolosi e muridi e mantenere puliti e sgombri da sterpaglie tutte le aree immediatamente adiacenti ai boschi e ai cespugli, ai cigli e alle scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada e le norme inerenti il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate dei materiali rimossi.

Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 449, comma 1° del C.P..

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per tutto il periodo di validità, affissa nei luoghi maggiormente frequentati per essere resa nota alla cittadinanza, notificata tramite Raccomandata A.R. alla Provincia Regionale, all'ANAS s.p.a. di Palermo e alle Ferrovie dello Stato per quanto di competenza; trasmessa al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale, per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

La presente Ordinanza viene comunicata, per conoscenza e competenza, all'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, All'Assessorato Regionale Delle Risorse Agricole ed Alimentari, Dipartimento Regionale Azienda regionale foreste demaniali, al Dipartimento Regionale delle Foreste, al Corpo Forestale Distaccamento di Castronovo di Sicilia, al Dipartimento Regionale Protezione Civile, al Dipartimento di Prevenzione ASP 6 U.O. di Lercara Friddi.

Dalla Residenza Municipale, 29.04.2013



Il Sindaco

[Handwritten signature]